

## SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI

Denominazione	Descrizione	Riferimento normativo	Scadenza	Collegamento pagina sito istituzionale
<b>Canone occupazione spazi ed aree pubbliche</b>	<p>Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee, previa domanda da presentare al Comune per il rilascio della relativa concessione.</p> <p>Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o che comunque sottraggono l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.</p> <p>Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.</p> <p>Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.</p> <p>Le strade ed aree pubbliche di prima categoria sono le Piazze Stazione e Marconi.</p> <p>Tutte le rimanenti strade sono classificate nella seconda categoria.</p> <p>Il canone si determina moltiplicando la tariffa della superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.</p> <p>Per i passi carrabili, fermo restando la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992, il canone è commisurato alla larghezza in metri lineari, con arrotondamento alla misura superiore, dell'accesso utilizzato.</p>	D. Lgs. n. 446/1997	28.02.2014 (annuale) o 4 trimestralità anticipate se canone annuale superiore a Euro 2.065,83.=	
<b>Imposta municipale propria (I.M.U.)</b>	<p>Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p> <p>La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando alla rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutata del 5% i moltiplicatori fissati dalla normativa.</p> <p>Le aliquote e le detrazioni sono determinate annualmente con deliberazione dell'organo competente nel rispetto dei limiti</p>	<p>D.L. n. 201/2011 (art. 13) convertito da L. n. 214/2011</p> <p>D. Lgs. n. 23/2011 (artt. 8 e 9)</p>	<p>16.06.2014 (acconto)</p> <p>16.12.2014 (saldo)</p>	<a href="#">PAGINA IMU SITO</a>

	<p>massimi previsti dalla legge, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>I soggetti passivi di imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero a quello in cui siano intervenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p>	<p>D.L. n. 102/2013 (art. 2) convertito da L. n. 124/2013</p> <p>Legge n. 147/2013 (art. 124)</p>		
--	--	---	--	--